

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2012

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES*[notificata con il numero C(2012) 2377]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/197/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES ⁽⁴⁾, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco si trova nell'allegato I di tale decisione.
- (2) La nota (15) delle note particolari dell'allegato I della decisione 2009/821/CE si riferisce alla validità dell'auto-

rizzazione provvisoria per quanto riguarda il posto di ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia fino al termine dei lavori finalizzati a potenziare le strutture in questione per renderle pienamente conformi alle prescrizioni della normativa dell'Unione. L'autorizzazione provvisoria era valida fino al 31 luglio 2011. La Francia ha informato la Commissione che a causa di una serie di ritardi il completamento dei lavori di potenziamento delle strutture è previsto solo per il 1° luglio 2012. È pertanto opportuno prolungare fino a quella data l'autorizzazione provvisoria relativa al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia. La nota (15) delle note particolari dell'allegato I della decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza. Ai fini della certezza giuridica, la modifica deve essere applicata in maniera retroattiva.

- (3) In seguito alla notifica del Belgio, il centro d'ispezione «Kaaï 650» presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Anversa deve essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) Dopo aver effettuato un'ispezione in Bulgaria, il servizio ispettivo della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario, UAV) ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Bulgaria ha comunicato che l'autorizzazione del posto di ispezione frontaliero stradale di Kapitan Andreevo va modificata per tenere conto di dette raccomandazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero per tale Stato membro nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) Dopo aver effettuato un'ispezione in Grecia, l'UAV ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Grecia ha comunicato che l'autorizzazione per la categoria «equidi» per il posto di ispezione frontaliero stradale di Peplos va temporaneamente sospesa per tenere conto di dette raccomandazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero per tale Stato membro nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

- (6) In seguito alla notifica della Spagna, occorre cancellare l'autorizzazione per le categorie «equidi» e «ungulati» presso il centro di ispezione «Flightcare» nel posto di ispezione frontaliero dell'aeroporto di Madrid. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero per tale Stato membro nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (7) L'Italia ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Brescia Montichiari deve essere soppresso dall'elenco delle voci per tale Stato membro e che occorre modificare il nome di uno dei centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Roma-Fiumicino. L'Italia ha richiesto inoltre la sospensione temporanea di sei posti di ispezione frontalieri nonché la sospensione temporanea dell'autorizzazione per le categorie «equidi» e «ungulati» presso il posto di ispezione frontaliero del porto di La Spezia. L'Italia ha richiesto anche la sospensione temporanea dell'autorizzazione per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, imballati, e per tutti i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, imballati, congelati e refrigerati, nonché la soppressione dell'autorizzazione per la categoria «Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)» presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Milano-Linate. Occorre quindi modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (8) I Paesi Bassi hanno comunicato che il nome di uno dei centri di ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero di Rotterdam è stato modificato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero per tale Stato membro nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (9) In seguito alla notifica della Romania, occorre sospendere temporaneamente l'autorizzazione per la categoria «Animali vivi» presso uno dei centri di ispezione al posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Bucarest Henri Coandă. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero per tale Stato membro nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (10) L'allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES.
- (11) In seguito alle notifiche di Germania, Estonia, Irlanda, Ungheria e Austria, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all'elenco di unità centrali, regionali e locali del sistema TRACES figurante nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1^o agosto 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la nota (15) delle note particolari è sostituita dalla seguente:

«(15) = Това одобрение важи единствено до 1 јули 2012 г. – Toto schválení platí pouze do 1.7.2012. – Denne godkendelse gælder kun indtil den 1. juli 2012. – Diese Genehmigung gilt nur bis zum 1. Juli 2012. – See heakskiti kehtib ainult 1. juulini 2012. – Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι την 1η Ιουλίου 2012. – This approval is valid only until 1.7.2012. – Esta autorización únicamente es válida hasta el 1/7/2012. – Cette autorisation n'est valable que jusqu'au 1^{er} juillet 2012. – La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 1.7.2012. – Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2012. gada 1. jūlijam. – Šis patvirtinimas galioja tik iki 2012 m. liepos 1 d. – A jóváhagyás 2012. július 1-ig érvényes. – Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-1/7/2012. – Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 1 juli 2012. – Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do 1/7/2012. – Esta aprovação só é válida até 1 de julho de 2012. – Această aprobare este valabilă numai până la 1 iulie 2012. – Ta odobritev velja samo do 1. julija 2012. – Toto schválenie je platné len do 1. júla 2012. – Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 1.7.2012 saakka. – Detta godkännande är bara giltigt till den 1 juli 2012.»

b) nella parte relativa al Belgio, la voce riguardante il porto di Anversa è sostituita dalla seguente:

«Antwerpen Anvers	BE ANR 1	P	GIP LO	HC(2), NHC	
			Afrulog	HC(2), NHC»;	

c) nella parte relativa alla Bulgaria, la voce riguardante il posto stradale di Kapitan Andreevo è sostituita dalla seguente:

«Kapitan Andreevo	BG KAN 3	R		HC(2), NHC-NT	U, E, O»;
-------------------	----------	---	--	---------------	-----------

d) nella parte relativa alla Grecia, la voce riguardante il posto stradale di Peplos è sostituita dalla seguente:

«Peplos	GR PEP 3	R		HC(2), NHC-NT	E(*)»;
---------	----------	---	--	---------------	--------

e) nella parte relativa alla Spagna, la voce riguardante l'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

«Madrid	ES MAD 4	A	Iberia	HC(2), NHC(2)	U, E, O
			Flightcare	HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	O
			PER4	HC-T(CH)(2)	
			WFS: World Wide Flight Services	HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT	O»;

f) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Ancona è sostituita dalla seguente:

«Ancona(*)	IT AOI 4	A		HC(*), NHC(*)»;	
------------	----------	---	--	-----------------	--

ii) la voce relativa all'aeroporto di Brescia Montichiari è soppressa;

iii) la voce relativa al porto di Brindisi è sostituita dalla seguente:

«Brindisi(*)	IT BDS 1	P		HC(*)»;	
--------------	----------	---	--	---------	--

iv) la voce relativa all'aeroporto di Genova è sostituita dalla seguente:

«Genova(*)	IT GOA 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	O(*)»;
------------	----------	---	--	---------------------	--------

v) la voce relativa al porto di La Spezia è sostituita dalla seguente:

«La Spezia	IT SPE 1	P		HC, NHC	U(*), E(*)»;
------------	----------	---	--	---------	--------------

vi) la voce relativa all'aeroporto di Milano-Linate è sostituita dalla seguente:

«Milano-Linate	IT LIN 4	A		HC(2)(*), NHC-T(2)(*), NHC-NT*;	
----------------	----------	---	--	------------------------------------	--

vii) la voce relativa all'aeroporto di Napoli è sostituita dalla seguente:

«Napoli(*)	IT NAP 4	A		HC(*), NHC-NT(*)*;	
------------	----------	---	--	--------------------	--

viii) la voce relativa all'aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

«Roma-Fiumicino	IT FCO 4	A	Nuova Alitalia	HC(2), NHC-NT(2)	O(14)
			FLE	HC, NHC	
			Isola Veterinaria ADR		U, E, O*;

ix) la voce relativa all'aeroporto di Torino-Caselle è sostituita dalla seguente:

«Torino-Caselle(*)	IT CTI 4	A		HC(2)(*), NHC-NT(2)(*)*;	
--------------------	----------	---	--	--------------------------	--

x) la voce relativa all'aeroporto di Verona è sostituita dalla seguente:

«Verona(*)	IT VRN 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)*;	
------------	----------	---	--	-----------------------	--

g) nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce riguardante il porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam	NL RTM 1	P	Eurofrigo Karimata- straat	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Ta- smanstraat	HC	
			Frigocare Rotterdam B.V.	HC-T(2)	
			Coldstore Wibaco B.V.	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)*;	

h) nella parte relativa alla Romania, la voce riguardante l'aeroporto di Bucarest Henri Coandă è sostituita dalla seguente:

«Bucharest Henri Coandă	RO OTP 4	A	IC 1	HC-NT(2), HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	
			IC 2(*)		E(*), O(*)*;

(2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte relativa alla Germania è così modificata:

i) le voci relative alle unità locali «DE03013 BAD DOBERAN» e «DE09413 DEMMIN» sono sostituite dalle seguenti:

«DE17413	ROSTOCK
DE29213	MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE*;

ii) la voce relativa all'unità locale «DE25713 LUDWIGSLUST» è sostituita dalla seguente:

«DE33113	LUDWIGSLUST-PARCHIM*;
----------	-----------------------

iii) la voce relativa all'unità locale «DE16913 NORDVORPOMMERN» è sostituita dalla seguente:

«DE42513	VORPOMMERN-RÜGEN*;
----------	--------------------

- iv) la voce relativa all'unità locale «DE01513 OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT GREIFSWALD» è sostituita dalla seguente:

«DE01513	VORPOMMERN-GREIFSWALD»;
----------	-------------------------

- v) le voci seguenti relative all'unità regionale «DE00013 MECKLENBURG-VORPOMMERN» sono soppresse:

«DE17413	GÜSTROW»
«DE30213	MECKLENBURG STRELITZ»
«DE44913	MÜRITZ»
«DE29213	NEUBRANDENBURG STADT»
«DE33113	PARCHIM»
«DE04913	RÜGEN»
«DE42513	STRALSUND HANSESTADT»
«DE33213	UECKER-RANDOW»;

- vi) la voce relativa all'unità locale «DE40903 SOLTAU FALLINGBOSTEL, LANDKREIS» è sostituita dalla seguente:

«DE40903	HEIDEKREIS, LANDKREIS»;
----------	-------------------------

- vii) le voci relative all'unità regionale «DE00014 SACHSEN» sono sostituite dalle seguenti:

«DE02514	ERZGEBIRGSKREIS
DE04414	BAUTZEN, LANDKREIS
DE07814	CHEMNITZ STADT
DE15814	ZWICKAU, LANDKREIS
DE09214	NORDSACHSEN, LANDKREIS
DE10514	DRESDEN LANDESHAUPTSTADT
DE24314	LEIPZIG STADT
DE24414	LEIPZIG LANDKREIS
DE48414	GÖRLITZ, LANDKREIS
DE27414	MEISSEN, LANDKREIS
DE17714	MITTELSACHSEN, LANDKREIS
DE02614	VOGTLANDKREIS
DE10014	SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS»;

- b) nella parte relativa all'Estonia, la voce riguardante l'unità locale «EE00300 EDISE» è sostituita dalla seguente:

«EE00300	IDA-VIRUMAA»;
----------	---------------

- c) nella parte relativa all'Irlanda, tutte le unità locali sono sostituite dalle seguenti:

«IE00200	CAVAN TOWN
IE00400	CORK CITY
IE10400	CLONAKILTY
IE00500	RAPHOE

IE00700	GALWAY CITY
IE00800	TRALEE
IE00900	NAAS
IE11200	DRUMSHANBO
IE01300	LIMERICK CITY
IE01600	CASTLEBAR
IE01700	NAVAN
IE01900	TULLAMORE
IE02000	ROSCOMMON TOWN
IE12100	TIPPERARY TOWN
IE02300	WATERFORD CITY
IE02500	ENNISCORTHY
IE10900	ROSSLARE»;

d) la parte relativa all'Ungheria è così modificata:

i) la voce relativa all'unità centrale «HU00000 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT» è sostituita dalla seguente:

«HU00000	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT»;
----------	---------------------------------

ii) la voce relativa all'unità locale «HU00100 BUDAPEST» è sostituita dalla seguente:

«HU00100	PEST»;
----------	--------

iii) la voce relativa alla seguente unità locale è soppressa:

«HU01400	GÖDÖLLŐ»;
----------	-----------

e) la parte relativa all'Austria è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «AT00609 JUDENBURG» è sostituita dalla seguente:

«AT00609	MURTAL»;
----------	----------

ii) la voce relativa alla seguente unità locale è soppressa:

«AT00610	KNITTELFELD».
----------	---------------